



COMUNE DI BOVOLENTA  
PROVINCIA DI PADOVA



**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E  
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE  
COMUNALI NON AVENTI NATURA  
TRIBUTARIA**

*Delibera di adozione  
del Regolamento o  
dell'ultima modifica: C.C. n. 6 del 12/3/99*

---

*In vigore dal:* 17 GEN. 1999

---

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n.142 e nel decreto legislativo 25/12/1995 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

## **Art. 2**

### **Definizione delle entrate non aventi natura tributaria**

1. Costituiscono entrate non aventi natura tributaria quelle che derivano da canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune e che non abbiano natura tributaria.

## **Art. 3**

### **Regolamenti specifici**

1. fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

## **Art. 4**

### **Determinazione canoni, prezzi, tariffe**

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n.142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

## **Art. 5**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

## **Art. 6**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. La responsabilità della gestione è attribuita al funzionario responsabile del servizio delle entrate al quale siano state affidate ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione

alle risorse specificatamente assegnate ai sensi dell'articolo 11 suddetto.

3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n.77.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

#### **Art. 7** **Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante una delle seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;

1. Qualora siano state utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

#### **Art. 8** **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.97 n.446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività, di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

#### **Art. 9** **Omissione o ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione della causa e dell'ammontare del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

### **Art. 10 Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - durata massima: ventiquattro mesi;
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L.20.000.000 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

### **Art. 11 Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n.639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602.

### **Art. 12 Procedure**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

### **Art. 13 Esonero dalle procedure**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L.20.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese accessorie, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.1999.